



Verbale di assemblea degli Associati

L'anno 2022 il giorno 30 del mese di novembre alle ore 21.00 presso la sede dell'Associazione in Pordenone, Via Villanova vecchia n. 22/C, si è riunita l'assemblea degli Associati dell'Associazione senza scopo di lucro "Convivialia APS", per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Modifica e aggiornamento dello Statuto dell'Associazione alla luce della riforma del Terzo Settore;
- varie ed eventuali.

Iniziando la riunione, il Presidente Scircoli Claudio constata la presenza di tutti gli Associati. L'Assemblea risulta, di conseguenza, regolarmente costituita.

Prima di iniziare, il Presidente nomina come segretario la signora Mara Girolami.

Poiché nessuno degli intervenuti ha riserve o obiezioni da sollevare e tutti si sono dichiarati sufficientemente edotti sugli argomenti da trattare, si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno; il Presidente spiega le correzioni richieste dagli uffici del RUNTS FVG e per questo motivo si rende necessario apportare alcune modifiche allo Statuto.

Il Presidente spiega le modifiche dello Statuto rivisitato, segue breve discussione e successivamente l'Assemblea con il voto favorevole di tutti gli Associati, espresso mediante alzata di mano,

delibera

- di approvare le modifiche dello Statuto proposte in questa sede.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Segretario dichiara sciolta l'assemblea alle ore 22.02 previa lettura ed approvazione del presente Verbale.

Il Presidente
Claudio Scircoli

Il Segretario
Mara Girolami

atto registrato a Pordenone il 24/01/2023
al n° 190 Mod. 3 con liquidati € esente
di cui per imposta IPOT. € /
con allegati: 1



allegato 1 all'atto reg. to a
Pordenone il 24/01/2023 al
n° 150 Mod. 3 con
liquidati € esente di cui
per imposta IPOT. € /



Associazione Convivialia APS

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

1 - Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione Convivialia APS con sede in Pordenone, via Villanova di sotto n. 22/C; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

2 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

4 - Scopi dell'Associazione

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della cultura, della letteratura, della recitazione, del teatro, della danza e della musica, attraverso attività associative organizzate con il prevalente coinvolgimento di giovani e rivolte prevalentemente ai giovani;

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del CTS lettera:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI

5 - Requisiti dei soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti e comunque il loro numero non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

6 - Ammissione dei soci

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, nè discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa annua da versare viene rideterminata di anno in anno in funzione delle possibilità economiche di ogni Associato. L'ammontare viene fissato dal Consiglio Direttivo sentita l'Assemblea degli Associati anche tramite consultazioni informali.

Ogni anno, ogni Associato è tenuto a versare la quota fissa annuale stabilita, oltre alla facoltà di versare importi superiori.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

7 - Doveri dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- A. partecipare alle Assemblee;
- B. votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno quindici giorni nel libro degli associati;
- C. candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se maggiorenne e iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;



- D. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- E. partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- F. usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- G. conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- H. concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- I. conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali tramite visione diretta presso la sede, previa richiesta al Presidente. Quest'ultimo deve permetterne la visione almeno entro 5 giorni lavorativi a partire dalla richiesta. Il ritardo nell'accogliere la richiesta deve essere motivato;
- J. rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

I soci sono obbligati:

- A. a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- B. a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- C. a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- D. a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

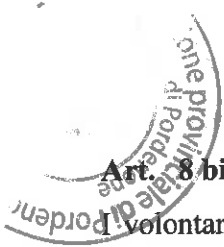
8 - Perdita della qualità del socio

La qualità di socio si perde per:

- E. dimissioni volontarie;
- F. mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- G. morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- H. mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- I. mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- J. indegnità deliberata Consiglio Direttivo, sentita l'Assemblea.

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.



Art. 8 bis – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi così come indicato dall'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- se nominati, i Revisori dei Conti.

Qualora ne ricorreranno le condizioni stabilite dal CTS, l'Associazione potrà eleggere:

- l'Organo di Controllo, collegiale o monocratico
- il Revisore legale dei conti, collegiale o monocratico.

ASSEMBLEA

10 – Partecipazione all'assemblea

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.

L'assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

11 - Convocazione dell'assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede legale e presso eventuali sedi secondarie o operative in cui l'associazione svolge le proprie attività.

Tale affissione deve avvenire almeno 7 giorni prima della data stabilita per l'adunanza. In caso di particolare urgenza l'assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma o fax entro il terzo giorno precedente l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo ed ora della convocazione e ordine del giorno della stessa.

12 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di 3 altri associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da una persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Presidente tra i presenti.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a

maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

13 - Forma di votazione dell'assemblea

Ogni Associato ha diritto di voto secondo il principio "una testa un voto". L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per gli associati minorenni, il voto è espresso da chi ha la patria potestà o comunque la rappresentanza legale.

Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'assemblea può, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

14 - Compiti dell'assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- approva i bilanci o rendiconti di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 24 seguente;
- nomina uno o più liquidatori;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea;
- b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- c) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- d) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione e i contributi associativi, nonché l'eventuale penale per i tardivi versamenti;
- e) deliberare l'esclusione dei soci;

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e/o non soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

16 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 5 membri. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rinominati.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Nel caso in cui il numero di Consiglieri vacanti sia superiore alla metà, i Consiglieri in carica devono senza indugio convocare l'assemblea per procedere a nuova nomina del Consiglio Direttivo.

17 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso inviato almeno tre giorni prima della riunione, anche via fax o posta elettronica.

In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

18 - Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

19 - Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

REVISORI DEI CONTI

20 - Compiti dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti, se nominati, vigilano sulla gestione finanziaria della Associazione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettuano verifiche di cassa.

21 - Elezioni dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti possono essere nominati dall'assemblea in numero massimo di tre e durano in carica tre anni.

Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione avuto riguardo alla loro competenza.

22 - Entrate dell'Associazione

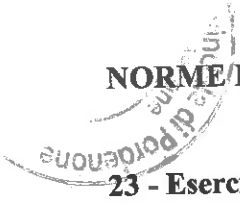
Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da versamenti volontari degli associati;
- c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti;
- d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- e) da proventi derivanti dall'attività istituzionale svolta nei confronti degli associati;
- f) da proventi derivanti da eventuali attività commerciali marginali, realizzate esclusivamente nel perseguimento dello scopo associativo.

Il Consiglio Direttivo stabilisce l'entità delle quote associative annuali e le modalità di versamento delle stesse.

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali utili, riserve, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi di gestione e il capitale agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e/o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



NORME FINALI E GENERALI

23 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

24 - Scioglimento e liquidazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

25 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttiva e da approvarsi dall'assemblea dei soci.

26 - Rinvio

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, in quanto compatibile, e dal Codice Civile.

